

I soggetti abilitati dalle Entrate all'apposizione devono verificare la sussistenza dei requisiti

Visto, requisiti da comunicare

Avviata collaborazione tra Ordine e Direzione Regionale

DI GIOVANNI
BATTISTA CALI*

Il visto di conformità è un istituto complesso e per molti aspetti problematico che pone i Commercialisti al centro dei rapporti tra i contribuenti e lo Stato. Lo strumento, previsto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 241/1997, stabilisce che i Commercialisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni possano rilasciare, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.

L'apposizione del visto di conformità implica alcune affermazioni chiave per il sistema. In particolare, significa il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto; la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto; la verifica della corrispondenza dei dati espo-

sti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. Il visto di conformità è rilevante tra l'altro, nel caso di dichiarazioni a credito che si intende utilizzare in compensazione, per la richiesta di rimborso Iva su importi inferiori a 15.000 euro nonché per l'assistenza fiscale ai modelli 730.

Al fine di poter rilasciare il visto di conformità necessita che il Commercialista sia iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati tenuto dalla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

Il possesso dei requisiti per l'iscrizione in tale elenco non va dimostrato *una tantum* ma deve essere documentato in maniera ripetuta nel tempo.

Ciò con particolare riguardo alla copertura assicurativa richiesta dalla legge.

Più precisamente, ad ogni scadenza della copertura assicurativa il Commercialista è tenuto a trasmettere alla Direzione Regionale competente una copia della documentazione comprovante il rinnovo della polizza assicurativa e l'attestazione della permanenza dei requisiti comunicati in precedenza.

NELL'EDIZIONE 2015 L'AGGIORNAMENTO ANCHE DEI PRINCIPI IAS/IFRS

Publicato il nuovo Codice Bauer

È stato recentemente pubblicata la nuova Edizione del Codice Bauer 2015, un'opera sempre attesa dai professionisti per la sua completezza e affidabilità.

Il volume come per le edizioni precedenti comprende oltre al Codice Civile integrale, aggiornato ed annotato, anche le leggi ad esso collegate in materia di Banca e Borsa, intermediazione finanziaria, antitrust, fallimento e procedure, responsabilità amministrativa 231 e titoli di credito.

Per quanto riguarda la normativa Tributaria, il codice contiene, l'accertamento e la riscossione, le imposte sui redditi aggiornate, Irap, la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di registro, successioni, sanzioni, contenzioso.

Ma la parte più interessante è costituita dalla sezione dedicata ai principi contabili nazionali che è stata completamente rivista per adeguarla alle nuove disposizioni in vigore emanati dall'Organismo Italiano di contabilità in vigore con i bilanci chiusi al 31/12/2014.

Vi è inoltre una sintesi dei principi contabili Internazionali Ias/Ifrs.

L'ultima parte del Codice riguarda la legislazione sulla Revisione legale dei Conti aggiornata al D.Lgs 27 gennaio 2010 n.39 sull'attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ed i relativi decreti di attuazione.

La sezione di Revisione legale dei Conti e professioni, contiene oltre all'Ordinamento della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, il regolamento del Tirocinio Professionale, il regolamento delle Società Professionali, ecc.

L'opera sempre puntuale, per il suo rigore, si segnala soprattutto ai professionisti ed alle società, ma anche ai praticanti che intendono affrontare l'esame di Stato per l'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista.

L.P.

Riccardo BAUER - Codice Civile, Norme Tributarie, principi contabili - Novecento Media Editore, pagg. 1698, Euro 26,50 - www.novecentoedit.it

Si sono verificati casi in cui soggetti iscritti nell'elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, a seguito della scadenza della copertura assicurativa non hanno inviato alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia

delle Entrate la menzionata documentazione.

Onde evitare i conseguenti effetti sanzionatori, che possono essere molto problematici, è importante che ogni soggetto interessato al rilascio del visto di conformità verifichi la propria iscrizione

nel menzionato elenco e, ove necessario, regolarizzi la propria posizione inviando la documentazione occorrente tramite Pec al seguente indirizzo: dr.lazio.gtpec@pcc.agenziaentrate.it.

* **Consigliere Segretario dell'Odcec di Roma**

LO SPIEGA LUIGI ABRITTA, CAPO SETTORE SERVIZI E CONSULENZA DIREZIONE REGIONALE AGENZIA DELLE ENTRATE DEL LAZIO

Da quest'anno vanno rivisti i massimali delle assicurazioni

L'apposizione del visto di conformità è un aspetto rilevante della professione del Commercialista, denso di implicazioni e da rendere operativo con una serie di accurati passaggi sui quali abbiamo intervistato il dottor Luigi Abritta, Capo Settore servizi e consulenza - Direzione Regionale Agenzia delle Entrate del Lazio.

Domanda. Dr. Abritta, come fa il professionista a comunicare all'Agenzia delle entrate l'intenzione di apporre il visto di conformità?

Risposta. I professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni devono presentare, alla Direzione regionale territorialmente competente, una preventiva comunicazione, reperibile nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, alla quale deve essere allegata la seguente documentazione: copia integrale della polizza assicurativa di cui all'art. 22 del decreto n. 164/1999; dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di apparenza; dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 1, del decreto n. 164/1999.

D. A proposito della polizza assicurativa da allegare alla comunicazione preventiva di

richiesta del visto, cosa è cambiato a decorrere dal 2015?

R. Da quest'anno, anche per effetto dell'avvio della dichiarazione precompilata, sono intervenute importanti novità per quanto concerne la polizza assicurativa, la quale deve garantire i rischi derivanti dalla prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni. Nella polizza dovrà necessariamente essere evidenziato se nell'esercizio di tale attività viene ricompresa o meno l'apposizione del visto sui modelli 730. La polizza dovrà inoltre contenere la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio relativo all'assistenza del modello 730, ovvero l'estensione della garanzia al pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ex art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, ove l'errore non sia imputabile al contribuente.

D. È cambiato anche il massimale della polizza?

R. Sì, da quest'anno la polizza dovrà essere stipulata con un massimale non inferiore a 3 milioni di euro (prima invece il massimale era di 2 miliar-

di lire). Il nuovo massimale è stato introdotto con l'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Inoltre, nel caso di assistenza al modello 730, dovrà prevedere la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

D. Ma il professionista che aveva già l'abilitazione al visto cosa dovrà fare?

R. Dovrà necessariamente adeguare le condizioni di polizza prima dell'apposizione del visto, anche nell'ipotesi in cui la polizza stessa non sia ancora scaduta alla data del 13 dicembre 2014 - data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 175/2014 sulle semplificazioni. Copia del rinnovo della polizza assicurativa, così adeguata, dovrà essere trasmessa

alla Direzione regionale competente unitamente all'attestazione della permanenza dei requisiti comunicati in precedenza. L'adeguamento del massimale della polizza dovrà essere effettuato prima dell'apposizione del visto, anche nell'ipotesi in cui la stessa non sia ancora scaduta alla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni.

D. Cosa succede se il professionista non adempie a tali obblighi?

R. Qualora il professionista ometta di trasmettere la documentazione alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate attiva il procedimento di vigilanza previsto dall'art. 25 del D.M. n. 164/1999 con i possibili effetti sanzionatori. In assenza di regolarizzazione, il professionista non è legittimato ad apporre il visto.

Ricordiamo che la Direzione Regionale del Lazio ha intrapreso, grazie anche alla disponibilità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, un rapporto di collaborazione finalizzato a sensibilizzare e informare i professionisti sulle novità intervenute e sul corretto adempimento degli obblighi, evitando in tal modo i conseguenti effetti sanzionatori.

Pagina a cura dell'



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

Tel. 06/367211 Fax 06/36721220 - ufficiostampa@odcec.roma.it